



COMUNE DI TRENTO



Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

e, p.c.

Gentili Consiglieri
Devid Moranduzzo
Loris Ioriatti

Al
Servizio Edilizia privata e SUAP

Al
Corpo di polizia locale Trento - Monte Bondone

Al
Servizio Sostenibilità e transizione ecologica

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 1/2025 di data 23.05.2025 a firma Moranduzzo e Ioriatti avente ad oggetto: "Persistente disagio dei residenti di Passaggio Teatro Osele: necessità di intervento decisivo a tutela della quiete pubblica". **Risposta ai Consiglieri.**

L'attività di somministrazione di bevande effettuata dallo spaccio all'insegna "Caffè della Paix" non è aperta al pubblico ma riservata esclusivamente ai soci della A.P.S. Dulcamara e non può essere effettuata all'esterno dei locali sede dell'associazione.

L'attività è direttamente collegata allo svolgimento delle attività sociali, ed è quindi esercitabile liberamente all'interno dei locali sede dell'associazione nell'orario di svolgimento delle attività della medesima.

L'ufficio Suap e attività amministrativa per l'edilizia non ha recentemente ricevuto segnalazioni in merito a situazioni di disagio o disturbo arrecate dalle attività svolte dall'associazione (l'ultima risale al mancato rispetto delle chiusure imposte dalla normativa emergenziale COVID-19).

L'ufficio Qualità ambientale l'Ufficio SUAP e attività amministrativa per l'edilizia conferma che ormai da qualche anno che non pervengono segnalazioni inerenti possibili disturbi correlati ad attività musicali ivi svolte, anche in ragione del fatto che le stesse non sono più state autorizzate alla luce della mancata presentazione da parte dei gestori di idonea documentazione acustica.

Viene segnalato tuttavia che recentemente, dopo valutazioni congiunte con la

Segreteria generale

Ufficio Consiglio comunale

via Belenzani, 19 | 38122 Trento
tel. 0461 884021 | fax 0461 884256

ufficio.consigliocomunale@comune.trento.it | consiglio.comunale@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun. mar. mer. gio. ven. 8.³⁰-12.⁰⁰ o su appuntamento

Comune di Trento

Sede legale: via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221 | tel. 0461 884111 | fax 0461 889370 | www.comune.trento.it



Polizia locale e colloqui con gli organizzatori, l'Associazione Arci del Trentino A.P.S. è stata autorizzata ad effettuare dei reading poetici, presentazione libri e conferenze presso Passaggio Teatro Osele a Trento, con orario dalle 20.00 alle 21.30.

Il Corpo di Polizia locale conferma che negli anni scorsi sono pervenute alcune lamentele e segnalazioni sia scritte che telefoniche in merito al disturbo arrecato da parte degli avventori del circolo o per le emissioni sonore provenienti dal locale stesso.

In particolare, dal 1 gennaio 2024 al 28 maggio 2025 risultano registrate 7 segnalazioni telefoniche a cui hanno fatto seguito 5 controlli da parte di personale della Polizia locale tutti con esito negativo: in due casi il locale era chiuso o era in fase di chiusura mentre negli altri casi si rilevava la presenza di persone in normale conversazione senza riscontrare alcuna situazione di disturbo (urla o schiamazzi).

Tenuto conto di quanto segnalato nell'interrogazione e al fine di limitare i disagi dei residenti, verrà contattato il responsabile per informarlo delle disposizioni contenute nel Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche che prevede una serie di imposizioni sia a carico della clientela sia da parte del gestore. Il particolare, a titolo informativo, il gestore ai sensi dell'art. 5 di detto regolamento deve adottare le seguenti misure:

- completa pulizia e massima condizione di igiene da rifiuti, derivanti sia dalla normale attività dell'esercizio pubblico, sia da comportamenti scorretti e maleducati posti in essere dagli avventori/frequentatori dei locali. La pulizia deve interessare l'area data in concessione e quella posta in un raggio di 15 metri dal locale o dall'area stessa;
- adottare ogni utile accorgimento ed adeguate modalità gestionali per limitare all'interno dei locali nonché nelle immediate adiacenze (prossimità o vicinanza), in particolare nelle ore serali o notturne nella fascia oraria 22.00-6.00, situazioni di disturbo della quiete pubblica;
- informare i clienti, durante l'orario di apertura del locale, dell'obbligo di non tenere comportamenti lesivi della quiete pubblica e avvisare le forze dell'ordine (polizia locale, polizia di stato, carabinieri ecc...), qualora i comportamenti da parte degli avventori nelle aree interne ed esterne adiacenti al locale, non siano nell'immediato gestibili da parte del gestore e tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica, ovvero di ostacolo al passaggio dei pedoni, dei veicoli e l'accesso alle abitazioni o determino situazioni che impediscano il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e dei diritti soggettivi degli altri cittadini.

Il mancato rispetto di detti comportamenti prevede l'applicazione di sanzioni amministrative ed un sistema di decurtazione punti.

Qualora il problema persista verranno predisposti appositi controlli serali da parte del personale della polizia locale.

Ricordo infine che, se si rendesse necessario un confronto con i residenti della zona, il Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche, prevede all'articolo 12 che, qualora emergano criticità documentabili, il



comitato dei residenti e almeno un componente designato dalla associazioni di categoria possano richiedere all'ufficio Suap e attività amministrativa di convocare in via straordinaria l'organo di monitoraggio al fine di valutare l'adozione di provvedimenti a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.

Cordiali saluti.

Il Sindaco
- Franco Ianeselli -

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).